

**Testo unico in materia di sport.**

**CAPO XIII**

*Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato*

**Art. 30**

*(Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)(1)(2)*

**1.** I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

**2.** In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.

**3.** I contributi di cui agli articoli 13, 14, 16, 18 e 18 bis sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.

(3)(4)(6)

**4.** Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16, 18 bis e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

(5)

**5.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000

Note:

- 1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
- 2 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 3 Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 17/2016
- 4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 62, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
- 5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
- 6 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 2, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

## **Art. 31**

*(Aiuti di Stato)(1)(2)*

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Note:

- 1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
- 2 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.